

Art. LXIX.

I nuovi Cavalieri presteranno giuramento in Capitolo generale e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al Cerimoniale che verrà regolato.

Art. LXX.

Le notizie storiche dei Membri dell'Ordine che fossero morti nell'anno saranno lette in questa solennità. L'Oratore farà la storia dei nuovi servigj ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj, sui quali l'Ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.

Art. LXXI.

Il giuramento de' Cavalieri è concepito in questi termini. „ Io giuro di dedicarmi alla difesa del Re, della Corona, e dell'integrità del Regno d'Italia, e della gloria del suo Fondatore. „

Art. LXXII.

I Principi della Casa del Gran Maestro, i Principi delle Case stranieri, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'Ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'art. LXII.